

# Protocollo d'intesa

tra

**Il Polo Tecnologico di Navacchio**, di seguito denominato **Polo Tecnologico**, con sede in Cascina, via Giuntini n. 13, qui rappresentato dal Presidente della Polo Navacchio SpA, Alessandro Giari,

e

**L'Università degli Studi di Pisa**, di seguito denominata **Università**, con sede in Pisa, Lungarno Pacinotti, 43, qui rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Massimo Augello

e

**Microsoft S.r.l.** di seguito denominata **Microsoft**, con sede in Peschiera Borromeo (Milano), via Lombardia 2/A 1 (C.F. 08106710158), qui rappresentata dal suo Consigliere Delegato e legale rappresentante, Pietro Scotti Lovane,

## PREMESSO CHE

- Il Polo Tecnologico e l'Università di Pisa hanno sottoscritto nel febbraio 2008, insieme alla Regione Toscana e alla Provincia di Pisa, un Protocollo di Intesa per la diffusione del software libero e open source;
- Il Polo Tecnologico ha promosso e coordinato la costituzione, insieme a 12 imprese toscane del settore ICT, dell'Associazione T-OSSLab (Tuscany Open Source Software Laboratory), allo scopo di proseguire le attività avviate con il Protocollo di Intesa e costituire una comunità regionale di utenti e fornitori sul FLOSS;
- l'Università di Pisa gestisce il Centro Regionale di Competenza per il Riuso, il cui obiettivo principale è favorire il riuso nei processi di informatizzazione della pubblica amministrazione toscana.
- Microsoft, consociata di Microsoft Corporation, è interessata a collaborare con i Parchi Tecnologici italiani mettendo a disposizione le proprie competenze nell'ambito delle tecnologie informatiche e svolgendo attività di trasferimento tecnologico verso le imprese locali;
- Microsoft ha già instaurato collaborazioni con alcune Regioni italiane con l'obiettivo di contribuire allo sviluppo delle economie locali, di promuovere e sostenere iniziative rivolte alla formazione professionale e alla riqualificazione delle competenze nel settore IT.

## CONSIDERATO

- l'impegno della Regione Toscana sul tema specifico degli standard aperti, ratificato anche dalla Legge Regionale sulla società dell'Informazione n.1 del 2004 art. 4 comma 1 lett. i) e dalla Legge Regionale n. 54 del 2009;
- l'azione di promozione e indirizzo della Regione Toscana in merito all'adozione delle soluzioni Open e alla diffusione della pratica del riuso nell'ambito della rete telematica regionale toscana il tutto finalizzato al miglioramento e alla semplificazione, tramite l'adozione dell'innovazione tecnologica, dei servizi ai cittadini e alle imprese;
- l'interesse manifestato da imprese locali, nazionali e multinazionali a partecipare, anche mediante il finanziamento specifico di azioni volte a creare sviluppo precompetitivo, alla realizzazione di azioni di sistema nel settore specifico dell'interoperabilità e degli standard aperti;
- l'interesse strategico che il tema dell'interoperabilità riveste per la buona riuscita delle politiche di e-government locale;
- l'interesse delle Università del territorio a creare un sistema di interscambio con le amministrazioni locali e con le imprese e a favorire percorsi postuniversitari legati allo sviluppo di sistemi e applicazioni nel campo dell'interoperabilità e degli standard aperti.

## CONVENGONO QUANTO SEGUE

### Art. 1 (Finalità e ambito di intervento)

Con la sottoscrizione del presente Protocollo d'intesa le Parti intendono instaurare un rapporto di collaborazione per favorire la conoscenza e lo sviluppo di sistemi e applicazioni nel campo dell'interoperabilità per mezzo degli standard aperti, allo scopo di perseguire le finalità di seguito indicate:

1. promuovere l'innovazione e l'eccellenza nell'ideazione, sviluppo e utilizzo delle tecnologie e soluzioni informatiche all'interno del territorio della Regione Toscana;
2. favorire l'evoluzione digitale del sistema pubblico e privato, nonché la diffusione e l'utilizzo di servizi avanzati per i cittadini e le imprese;
3. favorire la conoscenza e lo sviluppo di sistemi e applicazioni nel campo dell'interoperabilità e degli standard aperti.

Per il perseguimento delle suddette finalità, le Parti individuano le macro attività di seguito indicate.

1. Promozione dell'interoperabilità e degli standard aperti attraverso l'elaborazione di una piattaforma di analisi, di livello scientifico, su benefici, modalità e scenari di interazione e coesistenza fra software c.d. proprietario e open source;
2. Realizzazione di iniziative a sostegno della diffusione, divulgazione e formazione, dell'IT nelle PMI e nelle pubbliche amministrazioni locali, anche attraverso il coinvolgimento di associazioni, reti di imprese, Università e Centri di ricerca;

3. Promozione di iniziative di formazione, eventi e workshop sulle principali tematiche, quali a titolo esemplificativo il cloud computing, la virtualizzazione e lo sviluppo software.
4. Diffusione dei risultati del presente Protocollo per favorire lo sviluppo dell'ecosistema locale delle aziende IT- in primo luogo attraverso l'iniziativa specifica Microsoft BizSpark , la Rete degli Incubatori Toscani e la Commissione nazionale Incubatori Tecnologici dell'Associazione Parchi Scientifici e Tecnologici Italiani,,
5. Comunicazione e diffusione delle conoscenze e dei risultati raggiunti, anche al fine di incrementare la crescita delle professionalità sul territorio in grado di dare il necessario supporto all'evoluzione dell'IT per l'innovazione.

Le Parti si danno atto che dette finalità potranno essere perseguite in modo operativo attraverso la creazione di un **"Laboratorio su Interoperabilità e Standard aperti"**, da costituirsi congiuntamente nei tempi e secondo le modalità da concordarsi successivamente tra le Parti. Detto Laboratorio, con riferimento al contesto pubblico e privato esistente, avrà i seguenti obiettivi:

1. realizzare un'analisi teorica sull'interoperabilità e relative tecnologie/soluzioni esistenti;
2. sviluppare una proposta per interoperabilità dei sistemi, tenendo conto dei differenti modelli esistenti sul mercato;
3. coinvolgere ricercatori, accademici, realtà territoriali, pubbliche e private;
4. proporre "casi pilota" per l'applicazione concreta delle analisi, delle ricerche e degli studi effettuati.

Le Parti convengono sin d'ora che le attività da realizzarsi per il perseguimento delle finalità di cui al precedente comma, dovranno essere individuate di comune accordo tra le stesse Parti in sede di Comitato di Indirizzo di cui al successivo articolo 3.

## **Art. 2 (Impegni delle parti)**

Le Parti, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della propria autonomia decisionale, si riservano di individuare tempi, risorse e modalità con cui perseguire le finalità individuate al precedente art. 1. In particolare le Parti si rendono disponibili a quanto di seguito indicato:

1. Il Polo Tecnologico si rende disponibile a :
  - a. ospitare all'interno della propria struttura il Laboratorio sull'Interoperabilità e gli Standard aperti;
  - b. individuare e coinvolgere i relativi attori locali per sviluppare le attività del laboratorio;
  - c. supportare le attività di comunicazione del Laboratorio per tutte le iniziative di Knowledge Transfer previste indicate dall'art. 1;
  - d. svolgere la funzione di segreteria tecnica e coordinamento operativo dell'attività del Laboratorio di Interoperabilità e Standard Aperti e del Comitato di Indirizzo.

2. L'Università si rende disponibile a:
  - a. supportare da un punto di vista tecnico/scientifico le attività del Laboratorio, con particolare riferimento alle attività descritte al punto 1 dell'Articolo 1 e, ove possibile, contribuire ai contenuti con risultati ottenuti nel campo delle attività proprie universitarie;
  - b. diffondere le iniziative del Laboratorio all'interno della realtà Universitaria coinvolgendo studenti e ricercatori;
  - c. contribuire agli eventi organizzati dal Laboratorio, compatibilmente con le risorse disponibili, con personale esperto.
  
3. Microsoft si rende disponibile a:
  - a. individuare iniziative e risorse (a titolo esemplificativo: personale tecnico e specialistico, eventuali strumenti software necessari alle attività da svolgere congiuntamente) che intende mettere a disposizione per sostenere la creazione del Laboratorio;
  - b. supportare l'organizzazione ad eventi e/o iniziative e la partecipazione di esperti saranno successivamente concordate tra le Parti e che costituiranno il calendario delle iniziative del Laboratorio con eventuali seminari tecnici;
  - c. promuovere il coinvolgimento delle piccole e medie imprese ICT, proprie partner, sul territorio regionale.

Le Parti si riservano di regolamentare in maniera dettagliata modalità e tempi di realizzazione e rispettivi impegni nell'ambito di successivi accordi.

### **Art. 3 (Comitato di indirizzo)**

Le Parti convengono di costituire un Comitato di indirizzo composto da due rappresentanti di ciascuna parte.

### **Art. 4 (Natura del rapporto)**

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che con il presente Protocollo non intendono costituire alcuna esclusiva di rapporto, rimanendo di conseguenza libere di stringere e sottoscrivere con terzi accordi analoghi.
2. Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Protocollo non dà diritto ad alcun compenso, rimborso spese e/o gettone di presenza.
3. Le Parti si danno altresì atto e riconoscono che il presente Protocollo non intende, e non varrà a costituire, alcun consorzio, società, joint-venture od altra forma di stabile organizzazione, né a fini civilistici né a fini fiscali, così come non darà origine ad alcun rapporto di distribuzione e/o agenzia fra le Parti, né conferirà ad alcuna di esse il diritto e/o la facoltà di agire in nome e/o per conto dell'altra.

### **Art. 5 (Durata)**

1. La durata del presente Protocollo è di anni 2 (due) a decorrere dalla data di stipula dello stesso. Ogni eventuale rinnovo deve essere concordato per iscritto dalle Parti.

2. Ciascuna Parte può recedere dal presente Protocollo a condizione che sia decorso almeno un anno dalla sua sottoscrizione dandone preavviso scritto di almeno 60 giorni all'altra parte e restando esclusa qualsiasi reciproca pretesa a titolo di indennizzo e/o risarcimento a causa di tale recesso.

#### **Art. 6 (Spese)**

Le spese sostenute per l'attuazione della collaborazione oggetto del presente Protocollo saranno sostenute da ciascuna delle Parti, secondo l'attività da ognuno svolta. In particolare, ciascuna parte si assume l'onere dei costi relativi a strutture, mezzi, risorse e know how impiegati nella esecuzione delle attività di propria competenza necessari per il raggiungimento degli obiettivi concordati e comunque derivanti dalla collaborazione.

#### **Art. 7 (Controversie)**

1. Le Parti si impegnano a risolvere di comune accordo tutte le controversie che dovessero comunque insorgere tra loro in dipendenza del presente Protocollo.

2. In caso di mancato accordo, la risoluzione della controversia insorta sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Pisa.

#### **Art. 8 (Riservatezza)**

(i) Tutti i dati personali e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, didattico, di cui le Parti dovessero entrare in possesso nello svolgimento del Protocollo, dovranno essere considerati strettamente riservati e pertanto le Parti non ne potranno far uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto e nelle finalità del presente Protocollo.

a) **Definizione di "informazioni riservate"**. Per "Informazioni riservate" si intendono le informazioni non di dominio pubblico, il know how e i segreti commerciali, indipendentemente dalla forma in cui sono espressi, che siano classificati come "riservati" oppure che si possano ragionevolmente identificare o considerare riservati.

(ii) **Documentazione**  
Sono da considerarsi strettamente riservati in via esemplificativa e non esaustiva ogni dato o informazione organizzativa, industriale, commerciale tecnica, ogni documento, nota, relazione, elaborato, disegno, progetto, specifica tecnica, scheda, rapporto, corrispondenza, anche in formato elettronico, incluso il software e il Know-How che siano trasmessi o altrimenti resi disponibili da una Parte all'altra parte ai fini dell'esecuzione del protocollo.

(iii) **Risultati delle Attività o dei Progetti**  
Sono, in via esemplificativa e non esaustiva, i documenti, le note, le relazioni, gli elaborati, i disegni, i progetti, le specifiche tecniche, le schede, i rapporti, la

corrispondenza, anche in formato elettronico, il software, le invenzioni e il Know-How ottenuti quale risultato delle Attività

- b) Informazioni non considerate riservate.** Le informazioni riservate non includono le informazioni che:
- i. la parte ricevente sviluppi autonomamente;
  - ii. la parte ricevente conosca prima che le siano rivelate dall'altra parte;
  - iii. siano, o successivamente divengano, di pubblico dominio o vengano ricevute da un'altra fonte, a condizione che in entrambi i casi ciò non costituisca violazione di un obbligo di riservatezza.
- c) Utilizzo delle informazioni riservate.** Per un periodo di cinque (5) anni successivi alla prima rivelazione di tali informazioni, nessuna delle parti:
- i. utilizzerà le informazioni riservate dell'altra parte senza il consenso scritto di quest'ultima, volte a dare corso al rapporto di collaborazione nascente dal presente Protocollo o secondo le modalità consentite esplicitamente dallo stesso;
  - ii. divulgherà le informazioni riservate dell'altra parte, salvo il caso in cui ciò sia necessario al fine di ottenere pareri dai propri consulenti legali o finanziari o in adempimento a un obbligo di legge. In tal caso, la parte costretta a eseguire la divulgazione dovrà informarne, ove possibile preventivamente l'altra parte, in modo che quest'ultima possa porre in essere le eventuali azioni necessarie per evitare, se possibile, la divulgazione.
- d) Protezione delle informazioni riservate.** Le Parti devono adottare ragionevoli precauzioni per proteggere le informazioni riservate dell'altra parte. Tali precauzioni dovranno essere pari almeno a quelle che l'altra parte adotta per proteggere le proprie informazioni riservate. Ciascuna delle Parti potrà comunicare le informazioni riservate dell'altra parte ai propri dipendenti, consulenti e subappaltatori solo quando ciò sia veramente necessario e nel rispetto, comunque, degli impegni di riservatezza stabiliti nel presente contratto. Ciascuna Parte resterà direttamente responsabile nei confronti dell'altra per ogni danno possa derivare dalla comunicazione o divulgazione non autorizzata delle Informazioni Riservate.
- e)** Quando un'informazione riservata non sia più necessaria al fine di dare esecuzione agli obblighi nascenti dal presente Protocollo, ognuna delle parti la restituirà o la distruggerà, se così richiesto dall'altra parte.
- f) Cooperazione in caso di divulgazione.** Ognuna delle Parti dovrà immediatamente dare comunicazione all'altra dell'eventuale utilizzo o divulgazione non autorizzati delle informazioni riservate e dovrà collaborare con l'altra al fine di riottenere il possesso di dette informazioni e di prevenire e impedire l'ulteriore verificarsi di tale situazione.

- g) **Diritto di utilizzare i feedback.** Qualora una delle parti fornisca all'altra suggerimenti relativi a modifiche o miglioramenti ovvero altri tipi di feedback riguardanti i prodotti o i servizi di quest'ultima, la parte che li riceve può utilizzarli per le finalità e con le modalità indicate dal presente Protocollo.
- h) Ciascuna parte è libera di sviluppare i suoi prodotti indipendentemente dall'utilizzo delle informazioni riservate dell'altra parte. Inoltre, le Parti non sono obbligati a limitare le future mansioni lavorative dei soggetti che hanno avuto accesso alle informazioni riservate. Le Parti e i soggetti sopra indicati sono liberi di utilizzare le informazioni che tali soggetti ricordino in relazione al sistema informatico, incluse le idee, i concetti, il know-how o le tecniche a condizione che tale utilizzo non costituisca una divulgazione di informazioni riservate dell'altra parte in violazione del presente Protocollo. Tale utilizzo non concede alle parti alcun diritto relativo a copyright o a brevetti dell'altra parte e non richiede il pagamento di royalty o una licenza specifica.

#### **Art. 9 (Proprietà Industriale)**


I diritti di proprietà intellettuale su ogni documento, progetto e/o materiale elaborato, realizzato o ottenuto autonomamente da ciascuna Parte rimarranno di titolarità esclusiva della Parte che lo ha realizzato e/o ottenuto. Resta inteso che il documento tecnico elaborato in collaborazione tra le Parti nell'ambito delle finalità e attività previste dagli artt. 1 e 2 del presente Protocollo sarà di titolarità congiunta delle stesse Parti e tutelato come opera dell'ingegno. Pertanto, ciascuna delle Parti avrà il diritto di utilizzare, riprodurre e diffondere, anche attraverso la pubblicazione su riviste on line, detto documento a condizione che indichi l'ambito della sua realizzazione e ne citi i nomi delle Parti. Le Parti si riservano di stabilire apposita disciplina in accordi successivi per le ipotesi di eventuale cessione a terzi o diffusione a titolo oneroso del suddetto documento. Resta altresì inteso che la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale e eventuali diritti di brevetto relativi a tutti gli eventuali materiali, studi o risultati elaborati, sviluppati o progettati in esecuzione del presente Protocollo (diversi dal documento tecnico sopraindicato), compreso il regime della loro diffusione e distribuzione, saranno regolamentanti dalle Parti nell'ambito di successivi e separati accordi.


#### **Art.10 (Trattamento dei dati personali)**


Le Parti si danno atto che il trattamento dei dati personali di cui al presente Protocollo sarà effettuato nel pieno rispetto del Decreto legislativo n. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali.

Letto, confermato e sottoscritto

Navacchio, 14/10/2011

Per il Polo Tecnologico ..... 



Per L'Università di Pisa ..... 



Per Microsoft ..... **Microsoft s.r.l.**

